

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5294 del 12/10/2018
Oggetto	OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE CARRABILE IN VIA MODENA 6 COMUNE DI FERRARA. PROCEDIMENTO CODICE FE18T0034. RICHIEDENTE COMUNE DI FERRARA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5429 del 10/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

**OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO IDRICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE CARRABILE IN VIA MODENA – COMUNE DI FERRARA.
PROCEDIMENTO CODICE FE18T0034
RICHIEDENTE COMUNE DI FERRARA**

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775;
- la Legge 5 gennaio 1994 n.37;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e smi che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24, in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi, in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di

aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

-la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite alle Strutture territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni afferenti al Nulla Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica sono conferite all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (STePC) territorialmente competente;

-le Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n.453/2016;

Viste:

-l'istanza presentata in data 21/06/2018 dal Comune di Ferrara, partita IVA 00297110389, assunta al protocollo PGFE/2018/7741 del 27/06/2018 - pratica n. FE18T0034, con la quale viene richiesta la concessione per l'occupazione di aree demaniali site in comune di Ferrara, località Mizzana - via Modena e censite catastalmente tra i Fogli 98 e 134, particella "acqua pubblica" del comune medesimo, con un nuovo ponte carrabile a due corsie in impalcato metallico in sostituzione di quello esistente;

-le integrazioni tecniche ed amministrative pervenute in data 01/08/2018 e 21/09/2018, dietro richiesta della competente SAC ARPAE di Ferrara inviata il 02/07/2018, con prot. PGFE/2018/7935;

-la richiesta di parere effettuata dalla SAC ARPAE di Ferrara, con prot. PGFE/2018/10319 del 04/09/2018 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale;

Dato atto:

-della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 229 del 25/07/2018 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7/2004e, durante la quale non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 3291 del 17/09/2018 dalla sopra citata ARSTePC, protocollato presso la competente SAC in data

21/09/2018 con prot. PGFE/2018/11191, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 14/09/2018;

Considerato che:

-l'istanza in argomento è stata presentata dal Comune di Ferrara per l'occupazione di aree demaniali con un nuovo ponte carrabile in sostituzione di quello esistente, posizionato in attraversamento al canale di Burana in via Modena, che costituisce una delle più importanti arterie della città di Ferrara, collegando il quadrante ovest ed il centro;

- da verifiche effettuate, il ponte bailey esistente non risulta più idoneo a sostenere in sicurezza i carichi attuali della viabilità attuale e verrà quindi rimosso e sostituito con un ponte in impalcato metallico di prima categoria, previa la realizzazione di nuovi cordoli in testa alle spalle esistenti per poter accogliere il nuovo impalcato, come dettagliatamente descritto nel progetto a corredo dell'istanza;

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Ferrara, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 895/2007 ed è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015;

Preso atto della sottoscrizione della bozza di concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico, accettata per presa visione a firma del richiedente in data 05/10/2018 (assunta agli atti con PGFE/2018/12193 del 08/10/2018);

Ritenuto sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal Comune di Ferrara in fregio ed in attraversamento del Canale di Burana per il nuovo ponte carrabile di via Modena in località Mizzana;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Ferrara, partita IVA 00297110389, con sede legale in Ferrara, Piazza Municipio 2, la concessione di aree demaniali site in fregio ed in attraversamento del canale di Burana in località Mizzana, tra i Fogli 98 e 134, particella "acqua pubblica" del comune medesimo, per la realizzazione e l'occupazione con un nuovo ponte carrabile a due corsie, della lunghezza di m 18 ca per una larghezza di m. 8,2 ca, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla competente SAC ARPAE entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della presente concessione è fissata dall'art. 17 della L.R. 7/2004, a partire dalla data di adozione del presente atto ed avrà durata sino al 31/12/2036;

d) l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della concessione qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

e) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo alla competente struttura oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

f) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 7/2004;

g) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

h) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

i) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale per occupazione di aree demaniali, in quanto finalizzate all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della L.R. 7/2004 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.895/2007;

4) di dare atto dell'esenzione dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce ente o soggetto pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge n.196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 2/2015;

5) di dare atto altresì che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

6) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

7) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs. n. 97/2016 ed in ottempe-

ranza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

8) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme;

9) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FE18T0034 da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Sede di Ferrara a favore del Comune di Ferrara, partita IVA 00297110389, con sede legale in Ferrara, Piazza Municipio 2.

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Ferrara è autorizzato ad occupare, per finalità istituzionali dell'Ente, le aree demaniali ubicate catastalmente tra i Fogli 98 e 134, particella "acqua pubblica" del Comune di Ferrara con il nuovo ponte carrabile a due corsie in attraversamento al canale di Burana, in località Mizzana.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

- I. L'intervento consiste nella sostituzione dell'impalcato del ponte di via Modena della lunghezza di ca m 18,00 e larghezza di ca m. 8,20 in struttura metallica prefabbricata.
- II. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nell'istanza e agli elaborati presentati. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzato dall'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
- III. Durante l'esecuzione dei lavori, si dovrà avere particolare cura nel posizionamento della gru necessaria allo smontaggio del vecchio impalcato e al montaggio del nuovo, in modo tale che con il proprio carico e quello sollevato, non si arrechino danni alle sponde del corso d'acqua ed alle sue pertinenze.
- IV. Il Comune di Ferrara, concessionario, è interamente responsabile degli eventuali danni che l'opera realizzata dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano.
- V. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano, con congruo

- anticipo, al n. 0532218811 oppure con e-mail all'indirizzo stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it; il concessionario è tenuto altresì ad apportare eventuali modifiche che la suddetta Agenzia ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e/o di pubblica utilità.
- VI. Il presente nulla-osta idraulico avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di notifica della presente autorizzazione.
- VII. Il concessionario dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto di Autorizzazione Idraulica.
- VIII. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- IX. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- X. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua, nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla suddetta Agenzia.
- XI. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

-al ripristino della situazione preesistente qualora

intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

-a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;

-alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle opere idrauliche in genere e alle loro pertinenze, evitando in ogni modo, di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

-destinazione d'uso diversa da quella concessa;


-mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;

-subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

Cartografia di riferimento



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.